



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 13/12/2024

Numero Registro Dipartimento 2635

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18653 DEL 16/12/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Reggio Calabria - Sentenza n. 5486/2024 - RG 1121/2023 - L. N. / Regione Calabria + 1 - Pagamento spese processuali - distrazione art. 93 c.p.c. - Impegno contabile (Capitolo U1204040601)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 66609
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 66609
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

PRESO ATTO che la Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Reggio Calabria, con Sentenza n. 5486/2024 resa nel giudizio RG 1121/2023, ha condannato l'Ente regionale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in solido, delle spese processuali liquidate in complessivi € 150,00 - oltre accessori - con distrazione;

PRESO altresì ATTO che Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistente coobbligata, ha reso noto che nessuna liquidazione pari titolo è intervenuta per la Sentenza in oggetto;

VISTE:

- la comunicazione PEC con la quale l'Avv. Patrizia Arcuri, in qualità di difensore e distrattario art. 93 c.p.c., ha formulato *Specific*a per il pagamento di competenze e spese, così in dettaglio: € 150,00 Compensi, oltre accessori e spese esenti CUT € 30,00 (art. 15 d.P.R. 633/1972), per un totale dovuto pari ad € 209,40;
- l'attestazione resa in merito al regime fiscale di appartenenza (regime agevolato c.d. forfetario - articolo 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190 "legge di stabilità 2015");

VERIFICATA la conformità di quanto chiesto al dispositivo di condanna emesso dal Giudice tributario;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria, e RITENUTO, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, di dover assumere proposta di impegno per € 209,40 sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Compresa Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, in favore dell'Avv. Patrizia Arcuri, difensore e distrattario art. 93 c.p.c. nel giudizio RG 1121/2023 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Reggio Calabria, fatto salvo il diritto di esercitare azione di regresso - per quota parte - nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione resistente coobbligata;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 "Impegni di spesa" e dal paragrafo 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata" delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTI:

- l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 "*Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo*";
- gli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 rubricati, rispettivamente, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale;
- la delibera di Giunta regionale 24 ottobre 2024 n. 572 Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 56 Legge di stabilità regionale 2024;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 57 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 779 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 780 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- il D.P.G.R. 24 settembre 2024 n. 55 con il quale l'Avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore reggente dell'Avvocatura Regionale;

VISTA la proposta di impegno n. 6862 del 13/12/2024 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

DATO ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del Procedimento - giusta Comunicazione di Servizio prot. 60368 del 9/02/2023 - che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. impegnare sul Capitolo U1204040601 del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di € 209,40 in esecuzione della Sentenza n. 5486/2024 - resa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Reggio Calabria nel giudizio RG 1121/2023 - in favore dell'Avv. Patrizia Arcuri, difensore e distrattario art. 93 c.p.c., fatto salvo il diritto di esercitare azione di regresso, per quota parte, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione resistente coobbligata;
2. imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
3. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Porcino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore reggente

Angela Marafioti
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 2635 del 13/12/2024

AVVOCATURA **AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

OGGETTO Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Reggio Calabria - Sentenza n. 5486/2024 - RG 1121/2023 - L. N. / Regione Calabria + 1 - Pagamento spese processuali - distrazione art. 93 c.p.c. - Impegno contabile (Capitolo U1204040601)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 16/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)